



**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue;**

**TRA**

**l'ISTITUTO GIANNINA GASLINI (C.F./P. IVA)**, con sede in Genova, Via G.Gaslini 5, nella persona del Presidente, dott. Pietro Pongiglione, nato a Genova il 15/04/1958 e domiciliato per la carica presso la sede della stessa Azienda (*di seguito denominata IGG*) a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 178 del 21 novembre 2016

**E**

**l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo - C.F./P. IVA 05841790826 -**, con il tramite della sua U.O.S. CQRC, con sede in Palermo nella via del Vespro n. 129, nella persona del Direttore Generale, *dott. Renato Li Donni*, nato a Palermo il 27/1/1950 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda (*di seguito denominata AOUP*);

di seguito denominate anche singolarmente "parte" o congiuntamente "parti"

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto della convenzione**

L'AOUP si impegna ad effettuare i dosaggi tossicologici, ove richiesti, per conto di IGG, sulle relative matrici biologiche di elezione scelte (sangue, urina, capello, altro) per la ricerca e/o il dosaggio di metalli.

In particolare, si procederà ad una singola indagine di caratterizzazione in Spettrometria di Massa (€ 500) sulle leghe protesiche e successivamente alla ricerca sui campioni biologici dei portatori dei soli metalli contenuti nella lega al costo di € 26 a metallo.

L'AOUP si impegna ad effettuare tempestivamente tali indagini ed a comunicarne l'esito all'U.O.C. Chirurgia dell'IGG (Dott. Michele Torre), con tempi di consegna di consegna variabili da un minimo di giorni tre ad un massimo di giorni quindici dalla ricezione dei rispettivi campioni.

L'iter diagnostico sarà costituito dalle seguenti fasi:

- prelievo delle matrici biologiche: il prelievo sarà effettuato presso l'U.O.C. Chirurgia dell'IGG secondo le modalità concordate con il CQRC;
- trasporto campioni: a cura e sotto la responsabilità dell'IGG, nel rispetto della normativa vigente sul trasporto dei campioni biologici, l'accettazione dei campioni sarà effettuata nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 16.00
- custodia dei campioni: il CQRC all'atto della ricezione attiverà apposita catena di custodia nei modi e nei tempi previsti dalle proprie procedure interne verbali o documentate, assumendo da quel momento la responsabilità della custodia e della conservazione per garantire la tracciabilità e la stabilità del campione fino all'analisi,



qualora richiesti i campioni potranno essere tenuti in custodia per successivi approfondimenti fino ad un massimo di mesi dodici dalla data di accettazione.

Il CQRC si impegna ad effettuare riunioni operative in videoconferenza con i referenti della sua U.O.C. Chirurgia durante tutto il periodo di durata della convenzione.

Per le attività oggetto della presente convenzione, l'IGG si impegna ad avvalersi della modulistica concordata già in uso presso il CQRC, allegati al presente accordo sub 1), sub 2), sub 3), sub. 4) e sub 5).

L'IGG invierà al Centro di Spettrometria di Massa annesso al CQRC i campioni biologici da sottoporre ad indagini accompagnati dalla modulistica sopradetta.

L'AOUP si impegna a notificare, in tempi utili, ogni e qualsivoglia modifica delle procedure operative *standard* come sopra concordate o s.m.i che si dovessero rendere necessarie per sopraggiunte esigenze gestionali e/o normative e, in mancanza di contestazioni da parte dell'IGG, entro giorni quindici (15) dalla documentata notifica, la presente convenzione si riterrà automaticamente aggiornata in merito.

#### **Art. 2**

##### **Durata della Convenzione**

L'attività di cui alla presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata soltanto a seguito di espresso provvedimento, salvo disdetta anticipata da parte di ciascuno dei contraenti, a mezzo raccomandata A.R. p pec. da inviarsi nel termine di novanta (90) giorni antecedenti la scadenza della convenzione.

#### **Art. 3**

##### **Risoluzione della convenzione**

Le parti contraenti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento per grave inadempienza dell'altra agli impegni previsti nei precedenti articoli, previa diffida ad eliminare le inadempienze riscontrate entro un termine non superiore a ventuno (21) giorni.

Le stesse congiuntamente concordano che, qualora per effetto delle disposizioni previste dal D.A. dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 1740/14 il Centro di Spettrometria di Massa Settore CQRC dell'AOUP, dovesse trasferirsi presso l'Azienda Ospedaliera "Villa Sofia Cervello", gli effetti giuridici del presente atto si intenderanno conseguentemente estinti.

#### **Art. 4**

##### **Corrispettivi**

Il pagamento degli accertamenti sanitari richiesti sarà in carico all'IGG e dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale, a seguito di verifica di corrispondenza con quanto richiesto, che dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte dell'AOUP.

I corrispettivi per le indagini vengono stabiliti così come di seguito specificato:



- ^ indagine di caratterizzazione in Spettrometria di Massa sulla lega protesica codificata come prestazione aziendale AZ.0677 € 500;
- ^ indagine quantitativa per singolo metallo su campione biologico codificate come prestazioni aziendali € 26.

Qualora l'IGG dovesse essere interessato ad ulteriori e diversi accertamenti espletati dal CQRC saranno applicate le relative tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale o da quello aziendale su cui verrà applicata una scontistica pari al dieci per cento (10%).

#### **Art. 5**

#### **Domiciliazione bancaria**

L'IGG accrediterà le somme dovute all'A.O.U.P in attuazione del presente accordo, tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 - IBAN IT86P010050460000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.- Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

#### **Art. 6**

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

#### **Art. 7**

#### **Interessi moratori**

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un Tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

#### **Art. 8**

#### **Copertura assicurativa**

L'AOUP garantisce, con *cd* autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

#### **Art. 9**

#### **Privacy**

Le parti contraenti debitamente informate in merito a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, prestano il loro assenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano dalle stesse reciprocamente



trattati e comunicati, per le finalità connesse strettamente al rapporto contrattuale.

**Art. 10**  
**Clausole di parità**

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

**Art. 11**

**Controversie e norme finali**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

In caso di controversie relative all'esecuzione ed all'interpretazione della presente convenzione è competente il foro di Palermo.

**Art. 12**  
**Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/4/1986 N. 131 TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa parte prima – allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86 E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza.

Palermo, li

IL DIRETTORE GENERALE  
A.O.U.P. "P. GIACCONE"  
(Dott. Renato Li Donni)

IL PRESIDENTE  
ISTITUTO GIANNINA GASLINI  
(Dott. Pietro Pongiglione)

**Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17 dicembre 2012.**

